



COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 51

Data: 30/09/2020

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 14.00 si riunisce il consiglio comunale, convocato in sessione Straordinaria, prima convocazione, presso la sala delle adunanze consiliari del Comune.

Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	GUGLIOTTI GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	MASSARI GIANNA	Consigliere	X	
3	FEI SILVIO	Consigliere	X	
4	MELACCIO SARA	Consigliere	X	
5	PACINI ROBERTA	Consigliere	X	
6	PIERINI MARCO	Consigliere		X
7	VAGHEGGINI ALESSANDRO	Consigliere	X	
8	VERZULLI FRANCESCO	Consigliere	X	
9	SIGNORINI SERENA	Consigliere	X	
10	GUERRINI MICHELA	Consigliere	X	
11	GATTI IVANA	Consigliere	X	
12	BONUCCI ROBERTO	Consigliere	X	
13	BALLERINI MICHELE	Consigliere	X	
			12	1

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Sono presenti gli assessori esterni: Balestri, Donati, Parrini e Zalaffi.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

RICHIAMATI nell'ordine:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i., il quale dispone testualmente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i., che differisce al 30 settembre p.v. il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;
- la propria precedente deliberazione adottata in data odierna, concernente l'approvazione del Regolamento IMU del Comune di Sovicille destinato a trovare applicazione a far data dal 1^ gennaio 2020;

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 22 e 23 del 31 marzo 2017, con le quali sono state fissate, per l'anno 2017, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) nei termini appresso indicati:

ALIQUOTE IMU APPROVATE PER L'ESERCIZIO 2017

ALIQUOTA DI BASE	1,06 per cento
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze, nella misura di un solo immobile per ogni singola categoria catastale)	0,6 per cento

Con detrazione d'imposta spettante alle "abitazioni principali" assoggettate ad IMU (unità immobiliari classificate in categoria catastale A1, A8 e A9 e relative pertinenze, nella misura di un solo immobile per ogni singola categoria catastale) pari ad € 200,00;

ALIQUOTE TASI APPROVATE PER L'ESERCIZIO 2017

Aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali per: <ul style="list-style-type: none">- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali: <ul style="list-style-type: none">- per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge n. 201/2011.

Aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali:

- per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dell'1,06%;
- per i terreni agricoli e fabbricati destinati ad abitazione principale (ESENTI), come definiti ai sensi IMU dalle disposizioni di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011, e relative pertinenze;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 assoggettate ad aliquota IMU dello 0,6%, nonché per le relative pertinenze.

RILEVATO che in merito alla determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI), il Consiglio Comunale non ha adottato alcuna deliberazione per gli anni di imposta 2018 e 2019, e che pertanto la misura delle aliquote avanti indicata risulta essere stata confermata per le menzionate annualità 2018 e 2019, a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, a tenore delle quali nel caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi di competenza comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le stesse tariffe ed aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"*;

PRESA VISIONE delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 748 a 757, della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recanti la disciplina delle aliquote della nuova imposta;

PRESO ATTO che:

- l'art. 1, comma 741, lett. b) e c), della Legge n. 160/2019, stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

OSSERVATO E PRESO ATTO che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del D.Lgs. n. 504/1992, e s.m.i., e dell'art. 13, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 201/2011, e che per i fabbricati iscritti in catasto (art. 13, comma 4) il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, Legge 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

CONSIDERATO che l'art. 1 della Legge n. 160/2019 stabilisce:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 557/1993, e s.m.i., è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021 l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento, e che i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

PRESO ATTO con riferimento all'esercizio finanziario 2020 della misura della detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per un importo pari a € 200,00;

PRESA VISIONE delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, che a decorrere dall'anno 2021 prevedono la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 29 giugno 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante della delibera stessa, in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

OSSERVATO che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al precitato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che, in ogni caso, soltanto in seguito all'adozione dello stesso decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;

CONSTATATO E PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge n. 160/2019, oltre all'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità

immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, sono altresì considerate abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di sentenza del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ed ordinamento civile, nonché dall'articolo 28 comma 1 del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

DATO ATTO che il versamento dell'imposta deve essere effettuato nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, e cioè necessariamente a mezzo modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

RITENUTO di dover procedere, in considerazione delle motivazioni suesprese, alla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 nei termini appresso indicati:

- a. aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze, intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b. aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- c. aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d. aliquota del 2,50 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- e. aliquota del 10,6 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
- f. aliquota del 10,6 per mille applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Contabilità e Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n.4 (Bonucci, Ballerini, Guerrini e Gatti), espressi dai Sigg.ri Consiglieri presenti in modo palese e resi nelle forme di legge,

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

DI determinare, per l'anno di imposta 2020, le aliquote IMU del Comune di Sovicille nei termini appresso indicati:

- a. aliquota del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze, intese esclusivamente come quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b. aliquota del 10,6 per mille per le aree fabbricabili;
- c. aliquota dell'1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d. aliquota del 2,50 per mille per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);
- e. aliquota del 10,6 per mille per gli immobili classificati nel gruppo catastale D;
- f. aliquota del 10,6 per mille applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti;

DI dare atto che la presente deliberazione entra in vigore con decorrenza dal 1^a gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;

DI demandare al Settore Contabilità e Tributi – in relazione a quanto stabilito dall'art. 106, comma 3-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e s.m.i. - l'incarico di trasmettere telematicamente, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2020, la presente delibera ed il testo del Regolamento IMU approvato, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione entro il 16 novembre 2020, nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

INDI, stante l'urgenza del presente provvedimento, determinata dal fatto che lo stesso dovrà essere trasmesso telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze entro e non oltre la suindicata data del 31 ottobre 2020,

con separata votazione resa dai Sigg.ri Consiglieri presenti nel seguente modo:

voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n.4 (Bonucci, Ballerini, Guerrini e Gatti), espressi in modo palese e resi nelle forme di legge,

DELIBERA

la immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SOVICILLE
PROVINCIA DI SIENA

PARERI DI REGOLARITA'

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Servizio SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\\TRIBUTI

OGGETTO: Imposta municipale propria - Determinazione aliquote per l'anno 2020

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Francesco Galgani

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio
Francesco Galgani

Dati relativi alla seduta

Seduta del 30/09/2020 Deliberazione n. 51

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
GUGLIOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla fine della pubblicazione (art. 134, co. 3, del D.lgs 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.